

Nella risoluzione 1/E/2025 dell'Agenzia entrate i chiarimenti sul versamento da condono

# Ravvedimento, F24 a doppia via

## Per i soggetti trasparenti può procedere il socio o la società

DI FRANCESCO CAMPANARI

Il versamento in F24 dell'imposta sostitutiva sui redditi dei soggetti trasparenti che vogliono condonare gli anni dal 2018 al 2022, potrà essere effettuato entro il prossimo 31 marzo 2025 indistintamente dai singoli soci (nel qual caso dovendo fare attenzione a compilare una serie di campi obbligati) o direttamente dalla società o dalle associazioni (mediante l'utilizzo del codice tributo 4075). Tale doppia chance è stata prevista dalla risoluzione 1/E/2025 emanata lo scorso 9 gennaio dalle Entrate a seguito delle precisazioni introdotte dall'art. 7 del dl 155/2024.

**Lo stato dell'arte.** Il decreto Omnibus con l'art. 2-quater del decreto legge 113/2024 ha introdotto la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale per le annualità dal 2018 al 2022 qualora, entro il prossimo 31 marzo, ne venga fatta opzione presentando un F24 corrispondente alla prima o unica rata dell'imposta sostitutiva.

Conditio sine qua non per condonare il quinquennio 2018-2022 (si potrebbe anche optare per condonare un solo anno o alcuni di essi) sono quelle di aver aderito al concordato preventivo biennale e di aver applicato gli Isa negli anni condonabili (la non applicazione sarebbe possibile solo se legata ad una delle cause di esclusione correlate al Covid 19 o per la sussistenza di una delle condizioni di non normale svolgimento dell'attività).

Di lì a poco, due gli interventi a firma delle Entrate: il primo, dello scorso 17 ottobre, con l'emissione della risoluzione numero 50/E con cui sono stati istituiti i codici tributi che hanno dato il via alla possibilità di sanare le annualità in questione. Nello specifico, sono stati istituiti il codice tributo 4074 per ottemperare all'imposta sostitutiva sui redditi per le persone fisiche, il codice tributo 4075 per ottemperare all'imposta sostitutiva sui redditi per i soggetti

diversi dalle persone fisiche ed infine il codice tributo 4076 per ottemperare all'imposta sostitutiva sull'Irap.

Il secondo intervento invece, vale a dire il provvedimento n. 403886 del 4 novembre 2024 ha previsto, per i soggetti trasparenti (società e associazioni di cui all'art. 5, 115 e 116 del Tuir), che la presentazione dell'F24 per il pagamento dell'imposta sostitutiva ai fini Irap fosse presentato dalla società mentre, quello relativo alle imposte sui redditi fosse presentato da ciascun socio in percentuale alle proprie quote detenute all'interno della società.

Tale ultima impostazione aveva suscitato non pochi dubbi operativi ed interpretativi: innanzitutto l'enorme mole di lavoro nel caso in cui una società, magari con un'ampia compagine sociale, decida di condonare tutte e cinque le annualità utilizzando la rateizzazione lunga a 24 mesi (si pensi a quanti F24 si sarebbero dovuti generare).

Secondariamente, i soci avrebbero potuto effettuare i versamenti in momenti differenti provvedendovi alcuni regolarmente ed altri no. In tale circostanza, ci si chiedeva quale sarebbe stato il risvolto in termini di bontà del ravvedimento: si sarebbe perfezionato solo quando tutti avrebbero terminato di pagare o sarebbe bastato il pagamento regolare di almeno un socio?

In ultimo, problema anch'esso di non poco conto, sarebbe rimasto di dubbia comprensione se i soci avessero dovuto utilizzare il codice tributo 4074 previsto per le persone fisiche piuttosto che il 4075 previsto invece per le persone giuridiche (andando gli stessi nei fatti a condonare degli anni per la propria società).

I suddetti interrogativi hanno trovato soluzione prima con il disposto dell'art. 7 del dl 155/2024 nel quale è stato precisato che il versamento della sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali poteva essere eseguito, oltretutto dai soci, anche direttamente dalla società e

poi, con l'emissione della risoluzione 1/E/2025 dello scorso 9 gennaio che ha integrato e dato chiarimenti operativi rispetto a quanto disposto dall'art. 7.

**Il versamento della sostitutiva in capo ai soci.** Alla luce del disposto dell'art. 7 del dl 155/2024 che ha integrato la precedente impostazione, due sono oggi le vie percorribili per provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva per i soggetti trasparenti al fine di condonare le annualità dal 2018 al 2022 in seguito ad adesione al Cpb: l'originaria, il cui versamento era in capo ai soci e quella successivamente introdotta, direttamente in capo alla società.

La recente risoluzione emanata lo scorso 9 gennaio ha dato interessanti chiarimenti operativi ai fini della redazione dei relativi F24.

Per quanto concerne il versamento in capo ai soci per la loro quota di rispettiva competenza, la risoluzione prevede che nella compilazione dell'F24 si debba tener conto delle seguenti disposizioni: nella sezione "Contribuente" andranno riportati, negli appositi campi, il codice fiscale ed i dati anagrafici del socio o dell'associato.

Ancora, il campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" andrà valorizzato con il codice fiscale della società o dell'associazione ed infine, andrà riportato nel campo "Codice identificativo" il codice 73 stante ad indicare "Contribuente - Società": in tale maniera, per l'Agenzia delle Entrate, sarà più semplice accoppiare il versamento del singolo socio come riferito alla contestuale società. In ogni modo, la risoluzione prevede che saranno considerati validi i versamenti precedentemente effettuati che non consideravano la valorizzazione dei campi "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" e quello del "Codice identificativo".

**Il versamento della sostitutiva in capo alla società.**



L'articolo 7 del dl 155/2024 ha previsto che, per i redditi in forma associata prodotti dai soggetti di cui all'art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi imputati ai singoli soci o associati (o da quelli prodotti dai soggetti di cui all'art. 73 del suddetto testo unico), il versamento dell'imposta sostitutiva sui redditi potesse essere eseguito direttamente dalla stessa società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

La risoluzione numero 1/E precisa che in sede di compilazione del modello F24 occorrerà in tal caso indicare il codice tributo 4075 (codice tributo relativo ai soggetti diversi dalle persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali) a prescindere da quale sia la compagine sociale. Inoltre, il versamento dovrà necessariamente riferirsi all'intero ammontare dell'imposta dovuta (pur potendo lo stesso essere rateizzato sino a 24 rate) e non dovrà invece essere frazionato, come nel caso di sostitutiva in capo ai soci, sulla base della percentuale delle quote partecipative di ciascuno di essi.

Stesso approccio, andrà infine tenuto per il versamento della sostitutiva ai fini Irap (questa volta senza possibilità di essere effettuato dalla società o dai soci): il soggetto incaricato sarà unicamente la società ed il codice tributo da utilizzare sarà il 4076.

— © Riproduzione riservata — ■

## Il versamento in F24 – Le indicazioni Ade

DS6901

DS6901

### Versamento eseguito dai soci

- Nella sezione "Contribuente" impostare i dati del singolo socio
- Come "Codice identificativo" indicare il 73
- Nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" va indicato il codice fiscale della società o dell'associazione
- Come "Anno di riferimento" andrà indicato l'anno cui si riferisce il versamento (dal 2018 al 2022)

### Versamento eseguito dalla società

- Utilizzare il codice tributo 4075
- Si dovrà versare l'intero importo (anche in forma rateale) senza suddividerlo in ragione delle quote sociali